



VRD 28.1 S.r.l.

P.ZZA MANIFATTURA N. 1 - ROVERETO (TN)

C.F. e P.IVA 02470990223

REA TN - 227090

Regione Emilia Romagna

Comune di Poviglio

Provincia di Reggio Emilia

VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE

Titolo:

Impianti di produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica

"POVIGLIO A" e "POVIGLIO B"

rispettivamente di Potenza Elettrica pari a 6080,25 kWp e 6134,70 kWp

Via d'Este Snc - Poviglio (RE)

Oggetto:

**[ID_VIP:7453] RISCONTRO RICHIESTA INTEGRAZIONI
NOTA PROT. MATTM/21658 DEL 21/02/2022**

Codifica Elaborato:

RV.01

Referente per lo Studio di Impatto Ambientale:



Servin

Società cooperativa a r.l.

Circonvallazione Piazza d'Armi, 130
48122 RAVENNA (RA)
C.F. e P.IVA 01465700399

Progettista:



Latitudine: 44°52'33.14"N
Longitudine: 10°32'49.15"E

Cod. File:

47_INTEGRAZ_MIC_VRD28.1

Scala:

-

Formato:

-

Codice:

PD

Rev.:

00

Rev.	Data	Descrizione revisione:	Redatto:	Controllato:	Approvato:
0	03/2022	Prima emissione	Dott.ssa Geol. Michela Lavagnoli	Dott.ssa Geol. Michela Lavagnoli	Dott.ssa Geol. Michela Lavagnoli
1	DATA				
2	DATA				

PREMESSA

Il presente documento risponde alla richiesta di integrazioni avanzata dal Ministero della cultura Direzione generale archeologia belle arti e paesaggio Servizio V con protocollo MIC_DG-ABAP_SERV V 34.43.01/209.57.1/2021 - {ID: 7453} riferite alla Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale relativa progetto di realizzazione di n. 2 impianti fotovoltaici denominati "Poviglio A" della potenza nominale di 6.080,25 kWp e "Poviglio B" della potenza nominale di 6.134,70 kWp nel comune di Poviglio (RE) e relativo impatto di rete per la connessione. presentato dalla società VRD 28.1.

La presentazione dell'istanza della procedura di VIA è avvenuta con nota trasmessa il 22 settembre 2021, e acquisita al protocollo del Ministero della Transizione Ecologica (MiTE) il 22 settembre 2021, prot. n. MATTM/101497, assegnando alla stessa il codice procedura ID: 7453.

Il presente documento è organizzato in modo da rispondere puntualmente alle richieste di integrazioni avanzate.

Riscontro alle integrazioni

- a) Con riferimento alla ricognizione dei beni sottoposti a tutela paesaggistica ai sensi de/i 'art. 142 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i., effettuata dalla Regione Emilia Romagna unitamente al MiC ai fini dell'adeguamento del Piano Paesaggistico Territoriale Regionale al Codice dei beni culturali e del paesaggio, i cui esiti sono stati anticipati rendendoli disponibili sul portale <https://www.patrimonioculturale-er.it/webgis/>, si riscontra, dal confronto con la documentazione trasmessa, l'assenza, in quest'ultima, dell'indicazione dell'area di tutela paesaggistica di cui all'art. dell'art. 142 c. 1 lett. c del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i. in riferimento al Cavo Parmigiana di Brescello o Scaloppa, che risulterebbe intercettare il cavodotto previsto in progetto. Si chiede pertanto di condurre le necessarie valutazioni, aggiornando, ove necessario, gli elaborati.

Dalla Figura -3 si evidenzia che il Cavo Parmigiana di Brescello o Scaloppa è tutelato ai sensi dell'Art. 142, c.1, c), D.Lgs. 42/2004: *i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna.*

Dalla relazione di progetto emerge che l'elettrodotto avrà carattere interrato mediante posa su strada esistente, e che l'attraversamento del Cavo Parmigiana di Brescello o Scaloppa, avverrà mediante la posa a vista in canaletta chiusa in acciaio inox fissata al fianco delle strutture in c.a. del ponte esistente mediante idonee staffe. Qualora necessario, verranno realizzati cunicoli inclinati per raccordare opportunamente la posa interrata lungo la sede stradale a profondità di circa 1,0 m con la posa mediante staffaggio. L'attraversamento delle aree sottoposte a tutela, ovvero i 150 metri dal piede dell'argine del Cavo, avviene in interrato, Figura -1.



Figura -1 – Ponte sul cavo parmigiana con punto di raccordo tra elettrodotto interrato e ancoraggio al ponte.



Figura -2 – Esempi di attraversamento in canalina su ponte esistente in aree tutelate

Si chiarisce, ancora una volta, che l'intero tracciato dell'elettrodotto avviene in interrato.

In ottemperanza alla vigente normativa, **DPR 31/2017 Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata, allegato A**, in cui vengono elencati gli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica, al comma **A.15**: "*fatte salve le disposizioni di tutela dei beni archeologici nonché le eventuali specifiche prescrizioni paesaggistiche relative alle aree di interesse archeologico di cui all'art. 149, comma 1, lettera m) del Codice, la realizzazione e manutenzione di **interventi nel sottosuolo che non comportino la modifica permanente della morfologia del terreno e che non incidano sugli assetti vegetazionali, quali: volumi completamente interrati senza opere in soprasuolo; condotte forzate e reti irrigue, pozzi ed opere di presa e prelievo da falda senza manufatti emergenti in soprasuolo; impianti geotermici al servizio di singoli edifici; serbatoi, cisterne e manufatti consimili nel sottosuolo; tratti di canalizzazioni, tubazioni o cavi interrati per le reti di distribuzione locale di servizi di pubblico interesse o di fognatura senza realizzazione di nuovi manufatti emergenti in soprasuolo o dal piano di campagna; l'allaccio alle infrastrutture a rete**" si esclude la necessità della relazione paesaggistica.*




Figura -3 – Corsi d'acqua sottoposti a tutela - Art. 142, c.1, c) (<https://www.patrimonioculturale-er.it/webgis/>)

- b) Con riferimento alle aree di tutela paesaggistica di cui alla lett. g del medesimo art. 142 c. 1, ovvero "i territori coperti da foreste e da boschi", la documentazione trasmessa ne cita la presenza nei pressi dell'intervento, senza individuarne l'esatta estensione, non consentendo di verificarne l'effettiva interferenza con le previsioni progettuali. Si chiede pertanto, anche in questo caso, di condurre le necessarie valutazioni, rimandando a quanto già indicato al punto precedente per le aree di cui alla lett. c*

L'area boschiva di tutela è ubicata tra la via Finghè e l'alveo del Cavo Parmigiana di Brescello. Il progetto prevede che il tracciato dell'elettrodotto, interrato per tutto il suo sviluppo, avvenga sulla via Finghè, quest'ultima esclusa dalla tutela per tutto il suo sviluppo, Figura -4, Figura -5 e Figura -6.



Figura -4 – Territori coperti da foreste e boschi sottoposti a tutela - Art. 142, c.1, g) (<https://www.patrimonioculturale-er.it/webgis/>)




Figura -5 – Aree di tutela in viola - Art. 142, c.1, g) (<https://www.patrimonioculturale-er.it/webgis/> mod)



Figura -6 – Dettaglio di via Finghè

- c) *In correlazione e a completamento di quanto richiesto ai punti precedenti, si invita alla predisposizione di elaborati grafici che individuino in planimetria la prossimità o l'interferenza tra l'opera in progetto e le aree oggetto di tutela paesaggistica di cui alle diverse lettere dell'art. 142 c. 1 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i., ove pertinenti.*



Figura -7 – Dettaglio distanze elettrodotto da area tutelata ai sensi dell'art. 142 c. 1, g) del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.,

- d) Resta inteso che qualora, in esito alle verifiche da condursi rispetto a quanto indicato ai punti precedenti ed in relazione alla natura degli interventi previsti (se del caso inquadrati nelle fattispecie - da indicare esplicitamente - di cui agli allegati del D.P.R. 31/2017 e s.m.i.), si renda necessario il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, gli elaborati da trasmettersi dovranno essere opportunamente integrati secondo le previsioni specificatamente previste dalle disposizioni di legge in materia di tutela paesaggistica, con particolare riferimento all'eventualità in cui ci si intenda avvalere di quanto previsto dall'art. 25 c. 2-quinquies del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. A tal fine si tenga conto, descrivendola adeguatamente, anche della soluzione progettuale che si prevede di adottare per l'attraversamento del corso d'acqua da parte del cavidotto*

Si ribadisce che lo sviluppo dell'elettrodotto di progetto avviene totalmente in cavo interrato. L'intervento rientra nel campo di applicazione del DPR 31/2017. In riferimento a quanto riportato al punto a), il Proponente ritiene pertanto l'opera esente dalla necessità di richiesta di autorizzazione paesaggistica.

- e) Con riferimento agli aspetti di tutela archeologica, premesso che non sussistono dichiarazioni di interesse culturale ai sensi della Parte II del Codice (art. 10 e 45) gravanti nelle aree direttamente interessate dal progetto in esame, si riscontra l'assenza della Relazione di Verifica Preventiva dell'Interesse Archeologico. Si segnala inoltre la vicinanza (ca. 2 km) con il sito della Terramara di Santa Rosa di Poviglio, tutelato con D.M del 06/09/1983 e D.M 11/09/1999 e l'interferenza diretta con "Zone ed elementi di tutela dell'impianto storico della centuriazione", normati dall'art. 21, lettere ce d del PTPR, dall'art. 48 del PTCP e dall'art. 10 del PSC del Comune di Poviglio. Si richiede pertanto la redazione della Relazione di Verifica Preventiva dell'Interesse Archeologico redatta da archeologo*

professionista qualificato e secondo le modalità previste ai sensi dell'art. 28 c. 4 del D.Lgs. 4212004 e dell'art. 25 del D. Lgs. 50/2016 .

Si rimanda alla relazione specialistica di Verifica Preventiva dell'Interesse Archeologico (cfr. elaborato 48_REL_ARC_VRD28.1_PD_00.pdf).

- f)** Vista l'interferenza diretta dell'intervento con "Zone ed elementi di tutela dell'impianto storico della centuriazione" di cui all' Art. 48 TITOLO III - Tutela delle Risorse Storiche e Archeologiche. PTCP Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, visto, inoltre, quanto dichiarato dal Proponente nella Relazione Tecnica: < .. Per consentire la posa in opera degli impianti fotovoltaici verranno modificati alcuni tratti di fosso e realizzati mediante opere di scavo con mezzo meccanico dei nuovi percorsi di scolo in progetto ... > (cfr. RELAZIONE TECNICA GENERALE - 16-RT-01-VRD28-1-PD-00), viste le ulteriori opere di scavo e di modellazione del suolo descritte dal Proponente nella Relazione Tecnica Generale ed atte a predisporre l'area all'accoglimento dell'impianto fotovoltaico e alla realizzazione delle opere accessorie, si ritiene necessario che il Proponente predisponga un elaborato cartografico apposito, che riporti il progetto - in scala adeguata, ad alta definizione e di facile lettura – degli interventi di modificazione della rete irrigua esistente e di tutte le modificazioni e modellazioni del suolo, quali scavi e riporti, necessarie alla realizzazione dell'intervento. La planimetria dovrà essere quotata e prevedere la sovrapposizione fra le opere previste e le tracce storiche esistenti sul suolo, in riferimento a quanto contenuto nelle planimetrie di PTCP di PPR e a quanto desumibile da fonti bibliografiche quali Carta delle Persistenze centuria/i e aree archeologiche nella zona di Fodico da Bottazzi G., Bronzoni L., Mutti A., Carta Archeologica del Comune di Poviglio 1986-1989, Reggio

Si rimanda alle tavole allegate alla relazione specialistica di Verifica Preventiva dell'Interesse Archeologico (cfr. elaborato 48_REL_ARC_VRD28.1_PD_00.pdf).

- g)** In riferimento agli usi civici, si richiede predisposizione di documentazione e rappresentazione grafica attestante l'effettiva assenza di aree tutelate per legge di cui all' articolo 142, comma 1, lettera h) del D.Lgs. 42/2004 nell'area di intervento.

La regione Emilia – Romagna ha prodotto un elenco dei comuni con inesistenza di usi civici, sia il comune di Poviglio (Decreto 973 del 08/04/1943) che quello di Boretto, (Decreto 2071 28/02/1973), non presentano nel loro territorio usi civici.

- h) *Si richiedono, in integrazione al SIA, nuovi fotoinserti e studi di intervisibilità, ove mancanti, in relazione alla verifica dei potenziali impatti visivi relativi alle aree di tutela paesaggistica ed archeologica di cui ai punti a); b); c) d) e) della presente richiesta di integrazioni*

Si ribadisce che l'opera, di lunghezza complessiva pari a 1.900 metri, risulterà **interrata per tutto il suo sviluppo** ad eccezione della parte posata a vista su infrastruttura esistente (ponte) per l'attraversamento dell'alveo del Cavo Parmigiana di Brescello. La lunghezza del tratto a vista sarà indicativamente di 35 metri e sarà completamente mascherata dalla vegetazione spontanea esistente. L'impatto fuori terra dell'opera può pertanto ritenersi nullo.

Di seguito si riporta un confronto che evidenzia il passaggio sul Cavo Parmigiana e sulla via Finghè tra la vista attuale e la vista a valle della realizzazione dell'elettrodotto interrato.

Ponte sul Cavo Parmigiana



ANTE OPERAM



POST OPERAM

Via Finghè

ANTE OPERAM

POST OPERAM

- i) Si richiede l'aggiornamento di tutte le fotosimulazioni prodotte dai punti percettivi sensibili ai sensi degli artt. 10, 136 e 142 del D.Lgs 42/2004 e ss.mm.ii., con l' inserimento dell' impianto in oggetto e degli eventuali impianti FER già realizzati e/o autorizzati (di cui si fornirà indicazione su modello ed altezza massima). Le fotosimulazioni dovranno essere: realizzate su immagini fotografiche reali e nitide, riprese in condizioni di piena visibilità, dovranno privilegiare i punti di maggiore visibilità dell' impianto, dovranno essere corredate da una planimetria che indichi i coni ottici, dovrà, infine, essere presente un'immagine aerea a distanza che rappresenti la totalità degli interventi realizzati e autorizzati nel contesto di intervento*

Si specifica che nell'intorno dell'area destinata ad ospitare l'impianto fotovoltaico, non vi sono altri impianti FER, con cui l'intervisibilità dell'opera potrebbe interagire, Figura -8.



Figura -8 – Area di progetto ([Google Earth](#))

- j) Si richiede, infine, in relazione alle condizioni di idoneità dell'area di intervento all'installazione di impianti di produzione di energia elettrica mediante l'utilizzo della fonte energetica rinnovabile solare fotovoltaica, l'integrazione del SIA con approfondita disamina dei rapporti intercorrenti fra caratteristiche del progetto e prescrizioni relative alla Deliberazione AR n° 28 del 06/12/2010.*

In riferimento alla Deliberazione AR n.28 del 06/12/2010, la regione Emilia-Romagna, ha redatto la Carta Unica dei criteri generali di localizzazione degli impianti fotovoltaici. Si specifica che la deliberazione cita:

“E’ stata realizzata una rappresentazione cartografica .., in cui sono state individuate aree caratterizzate da diversi livelli di tutela, in relazione alla presenza di vincoli di natura paesaggistica e ambientale e alle caratteristiche del territorio. In particolare la carta individua le aree idonee all’istallazione di impianti


*fotovoltaici con moduli ubicati al suolo e quelle non idonee all'istallazione degli stessi. Questa cartografia è stata approvata con la Delibera di Giunta n. 46 del 17/01/2011 in cui sono inoltre specificate le fonti (Piani, Leggi e atti normativi) di origine. **La cartografia è stata redatta al solo scopo di fornire uno strumento conoscitivo agli operatori e ai cittadini e ha un significato meramente ricognitivo: infatti per l'applicazione della disciplina contenuta nella stessa deliberazione assembleare (n. 28 del 2010), hanno valore legale unicamente le individuazioni e le perimetrazioni effettuate dalle leggi, dai piani e dagli atti cui si fa riferimento***

Di recente, la regione Emilia - Romagna ha pubblicato riscontro ad un quesito in merito alla ricognizione delle aree oggetto di Deliberazione dell'Assemblea Legislativa n. 28/2010, con PG 43681 il 19/01/2022, in cui ribadisce che: *"a. la Regione, al solo scopo di fornire uno strumento conoscitivo agli operatori, anche ai sensi del paragrafo 6.1 delle Linee Guida nazionali, provveda alla rappresentazione cartografica delle aree non idonee all'istallazione di impianti fotovoltaici con moduli ubicati al suolo (lettera A dell'Allegato alla deliberazione assembleare n. 28 del 2010) e di quelle considerate idonee all'istallazione degli stessi (lettera B della medesima deliberazione), attraverso appositi elaborati meramente ricognitivi delle medesime aree; b. tale rappresentazione cartografica può costituire soltanto una indicazione di massima delle reali perimetrazioni di dette aree, atteso che le stesse sono individuate da una molteplicità di strumenti di pianificazione e di atti amministrativi tra loro eterogenei, emanati da differenti Enti territoriali e organi settoriali;*





c. ai fini della individuazione delle aree e dei siti disciplinati dalla stessa deliberazione assembleare n. 28 del 2010, hanno valore legale unicamente le individuazioni e le perimetrazioni effettuate dalle leggi, dai piani e dagli atti cui si fa riferimento";

Inoltre, con la DGR n. 46/2011, la Regione non ha svolto alcuna "valutazione" discrezionale ma, assolvendo ad un obbligo previsto dalla normativa statale, ha specificato che l'approvazione della "Carta unica dei criteri generali localizzativi degli impianti fotovoltaici" persegue fini meramente ricognitivi nella rappresentazione cartografica delle aree e dei siti disciplinati dalla Delibera dell'Assemblea legislativa del 6 dicembre 2010 n. 28, avendo valore legale unicamente le individuazioni e le perimetrazioni effettuate dalle leggi, dai piani e dagli atti cui si fa riferimento nella medesima DAL n. 28. Similmente, la medesima delibera n. 46 del 2011 fornisce, sempre in termini **collaborativi, e non prescrittivi**, l'individuazione de "le principali leggi piani e atti con cui sono stati approvate le rappresentazioni cartografiche delle aree e dei siti cui fanno riferimento le lettere A) e B) dell'Allegato I della delibera assembleare n. 28 del 2010 " (prima alinea del deliberato); specificando, per limitarci a quanto qui interessa, all'allegato 1 la Tabella comparativa delle NTA del PTPR con le NTA dei PTCP, utile per individuare nelle previsioni di detti piani territoriali le aree inidonee all'istallazione di impianti fotovoltaici a terra (lett. A) e le aree idonee con limiti o condizioni (lett. B) gravate da vincoli territoriali di natura paesaggistica.

Di seguito si riporta l'ubicazione dell'area di progetto nella Carta Unica dei criteri generali di localizzazione degli impianti fotovoltaici, dalla quale emerge che l'area di progetto rientra nelle zone B2), idonee all'istallazione di impianti fotovoltaici con moduli ubicati al suolo.



LEGENDA

-  perimetro meramente indicativo delle località abitate
-  limite provinciale
-  limite comunale
-  Alta Valle del Marecchia: vale quanto specificato al punto 1, lettera e) della deliberazione assembleare n. 28 del 6 Dicembre 2010

A) Sono considerate non idonee all'installazione di impianti fotovoltaici con moduli ubicati al suolo le seguenti aree:

- A 1)** le zone di particolare tutela paesaggistica di seguito elencate, come perimetrate nel piano territoriale paesistico regionale (PTPR) ovvero nei piani provinciali e comunali che abbiano provveduto a darne attuazione:
 - A 1.0 zone di tutela naturalistica (art. 25 del PTPR);
 - A 1.1. sistema forestale e boschivo (art. 10 del PTPR);
 - A 1.2. zona di tutela della costa e dell'arenile (art. 15 del PTPR);
 - A 1.3. invasi ed alvei di laghi, bacini e corsi d'acqua (art. 18 del PTPR)
 - A 1.4. crinali , individuati dai PTCP come oggetto di particolare tutela, ai sensi dell'art. 20, comma 1, lettera a, del PTPR;
 - A 1.5. calanchi (art. 20, comma 3 del PTPR);
 - A 1.6. complessi archeologici ed aree di accertata e rilevante consistenza archeologica (art. 21, comma 2, lettere a. e b.1. del PTPR);
 - A 1.7. gli immobili e le aree di notevole interesse pubblico di cui all'art. 136 del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 , fino alla determinazione delle specifiche prescrizioni d'uso degli stessi, ai sensi dell'art. 141-bis del medesimo decreto legislativo;
 - A 1.8 le aree percorse dal fuoco o che lo siano state negli ultimi 10 anni individuate ai sensi della Legge 21 novembre 2000, n. 353 "Legge-quadro in materia di incendi boschivi".
- A 2)** le zone A e B dei Parchi nazionali, interregionali e regionali istituiti ai sensi della L. 394/91 nonché della L.R. n. 6/2005;
- A 3)** le aree incluse nelle Riserve Naturali istituite ai sensi della L. 394/91 nonché della L.R. n. 6/2005;
- A 4)** le aree forestali, così come definite dall'art. 63 della L.R. n. 6/2009, incluse nella Rete Natura 2000 designata in base alla Direttiva 92/43/CEE (Siti di Importanza Comunitaria) e alla Direttiva 79/409/CEE (Zone di Protezione Speciale) nonché nelle zone C, D e nelle aree contigue dei Parchi nazionali, interregionali e regionali istituiti ai sensi della L. 394/91 nonché della L.R. n. 6/2005;
- A 5)** le aree umide incluse nella Rete Natura 2000 designate in base alla Direttiva 79/409/CEE (Zone di Protezione Speciale) in cui sono presenti acque lentiche e zone costiere così come individuate con le deliberazioni di Giunta regionale n. 1224/08;

B) Sono considerate idonee all'installazione di impianti fotovoltaici con moduli ubicati al suolo:





-  **B 3)** le aree del sistema dei crinali e del sistema collinare ad altezze superiori ai 1200 metri (art. 9, comma 5 , del PTPR), qualora l'impianto fotovoltaico sia destinato all'autoconsumo;
-  **B 1)** le zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua (art. 17 del PTPR), qualora l'impianto fotovoltaico sia realizzato da un'impresa agricola e comunque fino ad una potenza nominale complessiva non superiore a 200 Kw;
-  **B 5)** le zone C dei Parchi nazionali, interregionali e regionali, istituiti ai sensi della L. n. 394/91 nonché della L.R. n. 6 del 2005, e le aree incluse nella Rete Natura 2000 designate in base alla Direttiva 92/43/CE (Siti di Importanza Comunitaria) ed alla Direttiva 79/409/CE (Zone di Protezione Speciale) non rientranti nella lettera A punti 4 e 5 qualora la superficie occupata dall'impianto fotovoltaico non sia superiore al 10% della superficie in disponibilità del richiedente e la potenza nominale complessiva dell'impianto non sia superiore a 200 Kw;
-  **B 2)** le zone sotto elencate, qualora l'impianto fotovoltaico sia realizzato da un'impresa agricola, la superficie occupata dall'impianto fotovoltaico non sia superiore al 10% della superficie agricola disponibile, la potenza nominale complessiva dell'impianto sia pari a 200 Kw più 10 Kw di potenza installata eccedente il limite dei 200 Kw per ogni ettaro di terreno posseduto, con un massimo di 1 Mw per impresa e l'impianto risulti coerente con le caratteristiche essenziali e gli elementi di interesse paesaggistico ambientale, storico testimoniale e archeologico che caratterizzano le medesime zone, alla luce delle possibili alternative localizzative nell'ambito delle aree nella disponibilità del richiedente:
 - le zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale, (art. 19 del PTPR).
 - le aree di concentrazione di materiali archeologici o di segnalazione di rinvenimenti, le zone di tutela della struttura centuriata, le zone di tutela di elementi della centuriazione (art. 21, comma 2, lettere b.2., c. e d., del PTPR);
 - le partecipanze, le bonifiche storiche di pianura e aree assegnate alle Università agrarie, comunali, comunelli e simili e le zone gravate da usi civici (art.23, comma 1, lettere a. b. c. e d., del PTPR);
 - elementi di interesse storico testimoniale (art. 24 del PTPR);
 - i dossi di pianura (art. 20, comma 2, del PTPR) e i crinali non individuati dai PTCP come oggetto di particolare tutela (art. 20, comma 1, lett. a), del PTPR);
- B 6)** le aree agricole incluse nelle zone D e nelle aree contigue dei Parchi nazionali, interregionali e regionali istituite ai sensi della L. 394/91 nonché della L.R. n. 6/2005 qualora la superficie occupata dall'impianto fotovoltaico non sia superiore al 10% della superficie agricola in disponibilità del richiedente e la potenza nominale complessiva dell'impianto sia pari a 200 Kw più 10 Kw di potenza installata eccedente il limite dei 200 Kw per ogni ettaro di terreno nella disponibilità, con un massimo di 1 Mw per

Figura -9 –Carta Unica dei criteri generali di localizzazione degli impianti fotovoltaici (Fonte: cartografia delle fonti energetiche rinnovabili regione Emilia-Romagna)